



COMUNE DI CISLIANO PROVINCIA DI MILANO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2009

Aliquote – Detrazioni – Versamento - Comunicazione

IL SINDACO

AVVERTE

Per l'anno d'imposta 2009, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Cislano è applicata con le seguenti aliquote:

5,00 per mille	per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ;
5,00 per mille	per le pertinenze dell'abitazione principale, ovvero i locali classificati nelle categorie C2, C6 e C7, purché sia rinvenibile il rapporto di funzionalità tra le pertinenze e l'abitazione principale;
7,00 per mille	per gli altri immobili.

La detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata sino alla concorrenza dell'imposta .

Per tali abitazioni, pertanto, non si è tenuti al pagamento dell'ICI.

Il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

- la prima (**entro il giorno 16.06.2009**), in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente;
- la seconda (**dal 1.12.2009 al 16.12.2009**), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno 2009, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente può, comunque, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il giorno 16 giugno 2009, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2009.

I versamenti si effettuano utilizzando i bollettini di c/c postale n. 48222152, presso qualsiasi ufficio postale.

I bollettini non saranno più inviati a casa, possono essere richiesti in Comune o ritirati presso l'Ufficio Postale di Cislano. Il versamento può essere effettuato anche tramite Mod. F24.

A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, così come previsto dall'art. 37, comma 53, del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito in Legge 4/08/2006, n. 248.

La semplificazione in argomento comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 18/12/1997, relativo alla disciplina del Modello Unico Informatico (MUI).

Restano fermi gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 attualmente previsti in materia di riduzione d'imposta e nei casi in cui la diversa determinazione della stessa sia determinata da modificazioni che non sono transitate attraverso la procedura del MUI.

L'art. 15, comma 2, della Legge n. 383 del 18/10/2001 ha eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini ICI da parte dell'erede e di legatari, in quanto l'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Sul sito www.finanze.it pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2009, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008 e le allegate istruzioni per la sua corretta compilazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008

Fermo restando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, possono essere considerate altresì abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste, anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta e collaterale fino al secondo grado.

Ai fini della concessione della detrazione di cui al comma precedente la dimora abituale deve risultare dall'iscrizione anagrafica; si deve, cioè, avere scheda di famiglia autonoma rispetto al proprietario.

Per poter usufruire del beneficio di cui al presente articolo il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo all'Ufficio Tributi del Comune.

Tutte le informazioni e documentazioni sull'applicazione possono essere richieste all'Ufficio Comunale Tributi, ai seguenti recapiti: tel. 02.90387032-3 - fax 02.9018088

Cislano, lì 28/05/2009

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
(Lorena Passerini)

IL SINDACO
(Simonini Emilio)